

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/70 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 novembre 1970**  
**che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi <sup>(3)</sup> ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE <sup>(4)</sup>, 87/66/CEE <sup>(5)</sup>, 183/66/CEE <sup>(6)</sup>, 765/67/CEE <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 59/70 <sup>(8)</sup>, i prelievi all'importa-

zione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza dalla Polonia, Finlandia, Repubblica del Sudafrica, Australia o Romania, non sono stati aumentati di un importo supplementare ;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 122/67/CEE risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

<sup>(5)</sup> GU n. 120 del 2. 7. 1966, pag. 2229/66.

<sup>(6)</sup> GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

<sup>(7)</sup> GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

## ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 122/67/CEE

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./kg	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre (diverse dalle uova da cova)	0,1365 0,0955	Origine : Spagna o Ungheria altre importazioni <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia o dalla Romania.